

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze della Formazione

Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l'organizzazione interna del Dipartimento di Scienze della Formazione in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e disciplina le competenze e le modalità di funzionamento dei suoi organi ai sensi della normativa vigente. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano lo Statuto e i regolamenti dell'Università Roma Tre.

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art. 1

Denominazione e finalità

1. Il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominato Dipartimento), istituito con Decreto Rettorale n.1549 del 16 ottobre 2012, è la struttura cui competono le attività di promozione, programmazione, coordinamento e gestione della ricerca, della didattica e della formazione alla ricerca nell'area scientifico-disciplinare delle Scienze della Formazione di cui alla tabella A dello Statuto di Ateneo.
2. I settori scientifico-disciplinari corrispondenti al progetto scientifico e didattico-formativo del Dipartimento sono quelli indicati come di base e caratterizzanti nelle classi di laurea e di laurea magistrale di pertinenza del Dipartimento stesso.
3. Le finalità e gli obiettivi di natura scientifica e didattico-formativa che il Dipartimento intende conseguire sono definiti nella sua proposta istitutiva approvata dal Senato Accademico il 19 settembre 2012 e il 9 ottobre 2012 e dal Consiglio di Amministrazione il 27 settembre 2012 e il 9 ottobre 2012.
4. In conformità con quanto previsto dall' art. 33 della Costituzione della Repubblica e dall'art. 5 dello statuto di Ateneo, le attività realizzate dal Dipartimento si basano sul rispetto della libertà e della autonomia didattica e di ricerca di ogni singolo docente ad esso afferente.
5. Il Dipartimento opera per preservare, valorizzare e diffondere il patrimonio intellettuale, scientifico e culturale derivante dalle attività di studio e ricerca svolte dai suoi membri.

Art. 2

Composizione personale docente e tecnico amministrativo

1. Appartengono al Dipartimento i professori di ruolo ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato che vi hanno aderito al momento della costituzione o successivamente secondo la regolamentazione in vigore nell'Ateneo.

2. Al Dipartimento afferisce il personale tecnico e amministrativo di ruolo assegnatogli, nel quadro della propria pianta organica, dai competenti organi dell'Ateneo. L'attribuzione delle responsabilità e dei compiti al personale tecnico e amministrativo di ruolo è regolata dalla disciplina di Ateneo.

3. Al Dipartimento fanno capo i dottorandi che svolgono attività di studio e ricerca in corsi di dottorato promossi o organizzati dal Dipartimento stesso nonché i titolari di assegno di ricerca i cui bandi sono stati da questo emanati.

Art. 3

Autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e amministrativa

1. Il Dipartimento ha autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e amministrativa per il proprio funzionamento, nonché dispone di personale assegnatogli dai competenti organi di Ateneo.

Art. 4

Risorse finanziarie

1. Il Dipartimento dispone di:

- a) finanziamenti assegnati dal Consiglio di Amministrazione, quali:
 - dotazione ordinaria di funzionamento;
 - quota sui contributi a carico degli studenti iscritti ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, ai master e ai corsi di dottorato;
 - assegnazioni per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche e di materiale bibliografico;
- b) finanziamenti di enti e di privati, specificamente assegnati al Dipartimento;
- c) finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca;
- d) proventi derivanti dalle attività per conto terzi;
- e) ogni altro fondo e provento specificamente destinato al Dipartimento.

2. Il Dipartimento dispone, altresì di risorse destinate all'assunzione del personale, nei limiti delle assegnazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5

Classi di laurea di pertinenza

1. Secondo quanto disposto dal Decreto Rettorale n. 1549/2012 sono di pertinenza del Dipartimento le classi di laurea L 19 "Scienze dell'educazione e della formazione", L 39 "Servizio sociale", L 40 "Sociologia", LM 50 "Programmazione e gestione dei servizi educativi", LM 57 "Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua", LM 85 in "Scienze pedagogiche", LM 85bis "Scienze della formazione primaria" e LM 87 "Servizio sociale e politiche sociali".

Art. 6

Dottorati di ricerca

1. Il Dipartimento promuove e organizza nelle forme più idonee e secondo gli assetti previsti dalla Legge, corsi di dottorato di ricerca. Il Dipartimento può inoltre concorrere

alla organizzazione di dottorati di ricerca istituiti con altri Dipartimenti, con altri Atenei nazionali e internazionali o con altri soggetti pubblici e privati.

2. I corsi di dottorato sono finanziati con risorse del Dipartimento e dell'Ateneo nonché, ove possibile, con risorse provenienti da enti e istituzioni pubbliche o private.

3. Hanno sede presso il Dipartimento i seguenti dottorati di ricerca: "Teoria e ricerca educativa e sociale" con due curricula "Teoria e ricerca educativa" e "Ricerca sociale teorica e applicata"; e "Cultura, educazione, comunicazione" con due curricula "Comunicazione educativa" e "Apprendimento permanente".

4. Ciascun dottorato prevede il Collegio di docenti e il Coordinatore, secondo l'art. 5 comma 1 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo.

TITOLO II ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 7

Organizzazione delle attività didattiche

1. Sono di competenza del Dipartimento

- il corso di laurea in "Scienze dell'educazione per Educatori e Formatori (Legge 205, commi 594-601)" (L 19) derivante dalla trasformazione del già attivato corso di laurea in "Scienze dell'Educazione";
- il corso di laurea in "Scienze dell'Educazione" (L 19) in modalità prevalentemente a distanza;
- il corso di laurea in "Educatore di nido e dei servizi per l'infanzia" (L 19) derivante dalla trasformazione del già attivato corso di laurea in "Educatore Professionale di Comunità";
- il corso di laurea interclasse in "Servizio sociale e Sociologia" (L 39-L 40);
- il corso di laurea magistrale interclasse in "Scienze Pedagogiche e Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua" (LM 85-LM 57);
- il corso di laurea magistrale interclasse in "Coordinatore dei Servizi Educativi e dei Servizi Sociali" (LM 50-LM 87);
- il corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in "Scienze della Formazione Primaria" (LM 85bis).

2. Il corso di laurea di cui al D.M. n. 270/2014 in "Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane" (L 19), che dall'anno accademico 2018/2019 risulta disattivato, rimane di competenza del Dipartimento fino al suo esaurimento. I corsi di laurea di cui al D.M. n. 509/1999 in "Scienze dell'Educazione" (classe 18), in "Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane" (classe 18), in "Educatore Professionale di Comunità" (classe 18), in "Discipline del Servizio Sociale a Indirizzo Formativo Europeo (classe 6) e in "Scienze Sociali della Conoscenza e della Formazione" (classe 36) nonché i corsi di laurea specialistica in "Scienze Pedagogiche" (classe 87 S), in "Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua" (classe 65 S), in "Educatore Professionale Coordinatore dei Servizi" (classe 56 S), in "Management del Servizio Sociale a

Indirizzo Formativo Europeo” (classe 57 S) e in “Sociologia e Ricerca Sociale” (classe 89 S) sono di competenza del Dipartimento fino al loro esaurimento. Sono inoltre di competenza del Dipartimento fino al loro esaurimento i corsi di laurea quadriennale in “Scienze dell’Educazione” e in “Pedagogia” precedenti all’ordinamento di cui al D.M. n. 509/1999 e il corso di laurea quadriennale in “Scienze della Formazione Primaria” di cui al D.P.R. 31 luglio 1996 n. 471 e successive integrazioni e modificazioni. Il Dipartimento, attraverso idonee soluzioni didattiche, assicura agli studenti la possibilità di concludere tali corsi di laurea.

3. Il Dipartimento organizza altresì le attività didattiche dei corsi universitari di formazione, di aggiornamento, di qualificazione professionale e di specializzazione di cui la Legge gli attribuisce la competenza.

4. Il Dipartimento, sentiti gli interessati, assegna ogni anno i compiti didattici ai propri docenti in base alle competenze scientifico-disciplinari e ad un’equa ripartizione del carico didattico complessivo. In presenza di esigenze didattico-formative non soddisfatte dai compiti didattici assegnati, il Dipartimento può conferire nei limiti delle disponibilità di bilancio incarichi di insegnamento e di didattica integrativa.

5. In conformità con il dettato dell’art. 17 del Regolamento generale di Ateneo, il Dipartimento è tenuto ad assicurare le attività connesse con:

- la definizione e la presentazione dell’offerta formativa;
- la carriera universitaria degli studenti;
- la predisposizione e la realizzazione della didattica;
- la predisposizione delle informazioni e degli avvisi relativi alla didattica;
- la programmazione e lo svolgimento delle prove di valutazione (esami);
- la programmazione e lo svolgimento delle prove finali;
- i servizi di assistenza per gli studenti e per i docenti.

6. Le informazioni relative alle attività didattiche sono rese disponibili sul sito *web* del Dipartimento, mediante la pubblicazione in ogni anno accademico dell’ordine degli studi e della guida didattica nonché mediante le bacheche elettroniche dei corsi di laurea, quelle allestite presso i locali delle segreterie e presso la sede delle attività didattiche.

Art. 8

Organizzazione dei servizi per gli studenti

1. In conformità con quanto stabilito dall’art. 6 dello statuto, al fine di sostenere l’attuazione del diritto allo studio il Dipartimento predispone una serie di iniziative e servizi finalizzati ad agevolare l’orientamento nonché il tutorato degli studenti nella fase di scelta e di ingresso ai percorsi universitari, in itinere e nella fase di inserimento nel mondo del lavoro.

2. Al fine di rafforzare la dimensione internazionale, in particolare europea, dell’istruzione superiore, migliorandone la qualità e incoraggiando la cooperazione transnazionale, il Dipartimento promuove e sostiene la mobilità degli studenti.

3. Il Dipartimento promuove e sostiene il percorso formativo degli studenti adulti e dei lavoratori studenti, anche con la predisposizione dei servizi previsti dalla normativa vigente.

4. Il Dipartimento promuove e sostiene il percorso formativo degli studenti stranieri.

Art. 9

Organizzazione di altre attività

1. Il Dipartimento, anche per favorire lo sviluppo dell'apprendimento permanente in ambito universitario, ai sensi della normativa vigente promuove la attivazione di master, corsi di perfezionamento e specializzazione e ogni altra attività di formazione e sviluppo professionale connessa agli obiettivi del Dipartimento, avvalendosi di soluzioni didattiche in presenza e a distanza.

2. Il Dipartimento concorre alla organizzazione delle attività dei master, dei corsi di perfezionamento e specializzazione compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle prioritarie finalità di natura didattica e di ricerca.

3. Il Dipartimento, come attività di terza missione, promuove la valorizzazione e la diffusione nel territorio delle attività e delle competenze del Dipartimento medesimo, ivi comprese le iniziative di partenariato, *spin off* e *start up*.

Art. 10

Organizzazione delle attività di ricerca

1. Il Dipartimento programma e organizza le proprie attività di ricerca in base agli obiettivi perseguiti, alle risorse disponibili, ai risultati attesi. Il Dipartimento accompagna la realizzazione dei propri progetti di ricerca mediante azioni di monitoraggio e procedure di autovalutazione, favorendo e incentivando lo svolgimento di ricerche di carattere anche multi e interdisciplinare, nonché la partecipazione dei gruppi di ricerca interni a programmi di ricerca nazionali, europei e internazionali.

2. Le attività di ricerca vengono promosse, coordinate e sostenute dal Dipartimento nel rispetto della autonomia tematica e metodologica del docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università.

3. Il Dipartimento predispone programmi e progetti di sviluppo della ricerca che includano e valorizzino le risorse e le competenze di tutti i suoi membri, delle sue possibili articolazioni, dei suoi centri di ricerca, dei suoi laboratori e dei suoi osservatori, e ne sostiene le attività.

4. Il Dipartimento promuove e sostiene le attività dei centri di ricerca, dei laboratori e degli osservatori che sono riconosciuti di rilievo dipartimentale in ragione di requisiti quantitativi e qualitativi proposti dalla Commissione per la Ricerca e i Laboratori di cui all'art. 20 comma 1 del presente Regolamento e deliberati dal Consiglio di Dipartimento.

5. Il Dipartimento, anche attraverso le sue possibili articolazioni interne, svolge attività di ricerca, servizio e consulenza anche tramite contratti e convenzioni stipulati con soggetti esterni pubblici e privati.

6. Il Dipartimento, nella ripartizione interna delle risorse disponibili, opera secondo le indicazioni definite nei programmi di sviluppo e con particolare riferimento alla valutazione delle realizzazioni e degli esiti di progetti e attività, anche secondo criteri adottati a livello nazionale e internazionale.

7. Il Dipartimento promuove e sostiene le attività scientifiche e didattiche del “Museo della Scuola e dell'Educazione Mauro Laeng”, che ha sede presso il Dipartimento stesso e diretto da un coordinatore e da un consiglio scientifico formato da sei docenti eletti tra i membri del Consiglio di Dipartimento.

TITOLO III ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Art. 11

Organi del Dipartimento

1. In conformità con quanto stabilito dall'art. 28 comma 1 dello statuto, sono organi del Dipartimento:
- a) il Direttore;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione Paritetica docenti-studenti.

Art. 12

Direttore del Dipartimento

1. In conformità con quanto stabilito dall'art. 28 comma 2 dello statuto, il Direttore:
- a) rappresenta il Dipartimento;
 - b) presiede il Consiglio e la Giunta, predisponendone l'ordine del giorno;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
 - d) tiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università;
 - e) esercita il coordinamento di tutte le attività del Dipartimento;
 - f) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
 - g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore inoltre:
- a) predisporre e propone al Consiglio, sulla base delle indicazioni della Commissione Programmazione di cui all'art. 20 comma 1 del presente Regolamento e con il supporto del Segretario Amministrativo, il piano triennale per lo sviluppo del personale e per l'utilizzo delle risorse disponibili nonché il suo aggiornamento annuale in funzione delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione ovvero di risorse esterne;

- b) predisporre e proporre al Consiglio, sulla base delle indicazioni della Commissione per la Ricerca e dei Laboratori di cui all'art. 20 comma 1 del presente Regolamento e con il supporto del Segretario per la Ricerca, gli atti per la programmazione delle attività di ricerca del Dipartimento;
- c) predisporre e proporre al Consiglio, sulla base delle indicazioni della Commissione per la Didattica di cui all'art. 20 comma 1 del presente Regolamento e con il supporto del Segretario Didattico, la programmazione dell'offerta formativa del Dipartimento;
- d) proporre e promuovere eventuali iniziative e collaborazioni con altri dipartimenti dell'Ateneo e in particolare la istituzione di Centri interdipartimentali di ricerca, con altre Università italiane o straniere, con il CNR e altre istituzioni scientifiche pubbliche o private, approntando i relativi strumenti organizzativi e promuove convenzioni tra l'università e altri enti interessati;
- e) mette a disposizione dei docenti i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca;
- f) procede, con il supporto della struttura amministrativa, alla acquisizione di strumenti, servizi, materiale anche bibliografico e quant'altro sia necessario per il buon funzionamento del Dipartimento, fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi specificamente assegnati, disponendo il pagamento dei documenti contabili.

3. Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo appartenenti al Dipartimento. La durata del mandato di Direttore del Dipartimento è di tre anni. I requisiti, le modalità e le procedure per l'elezione del Direttore sono stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento per la elezione del Rettore, del Direttore di Dipartimento, del Presidente di Scuola e dei rappresentanti del personale docente, del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario nel Senato Accademico, secondo le modalità stabilite dallo statuto di Ateneo (art. 41 e 41bis).

4. In conformità con quanto stabilito dall'art. 24 comma 2 del Regolamento generale di Ateneo, il Direttore può nominare tra i componenti del Consiglio di Dipartimento uno o più vicedirettori e designa altresì un professore universitario quale Vicedirettore vicario. Il Vicedirettore vicario assume tutte le funzioni attribuite al Direttore nei casi di sua assenza o impedimento. La nomina del Vicedirettore vicario avviene con decreto rettorale.

5. Il Direttore può delegare alcune funzioni di sua competenza a docenti appartenenti al Consiglio di Dipartimento. Può inoltre attribuire incarichi specifici su questioni ritenute di particolare rilievo.

Art. 13

Consiglio di Dipartimento

1. In conformità con quanto disposto dall'art. 28 comma 5 dello statuto, il Consiglio di Dipartimento esercita tutte le attribuzioni conferite al Dipartimento, escluse le attribuzioni del Direttore e della Giunta. In particolare:

- a) elegge il Direttore;

- b) approva il regolamento di funzionamento del Dipartimento, le modifiche di questo e gli ulteriori regolamenti necessari per le attività del Dipartimento stesso;
- c) approva e verifica il piano triennale per lo sviluppo del personale e l'utilizzo delle risorse disponibili in conformità con il documento di programmazione triennale dell'Ateneo;
- d) approva la proposta di *budget* del Dipartimento presentata dal Direttore, articolato in *budget* economico e *budget* degli investimenti, e gli eventuali altri documenti relativi alla gestione di esercizio previsti dalla regolamentazione di Ateneo in materia, entro i termini previsti dalla suddetta regolamentazione;
- e) approva e verifica gli atti funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca del Dipartimento;
- f) approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento;
- g) approva le relazioni annuali di cui all'art. 6 comma 3, all'art. 9 comma 4 e all'art. 17 comma 8 del Regolamento generale di Ateneo, da trasmettere ai competenti organi centrali dell'Ateneo;
- h) assume le deliberazioni in merito alla istituzione, alla attivazione e alla disattivazione dei corsi di studio di competenza del Dipartimento;
- i) assume le deliberazioni in merito alla definizione e alla approvazione del piano dell'offerta formativa;
- j) delibera in merito alle proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate;
- k) delibera affidamenti, contratti e supplenze in relazione agli incarichi didattici;
- l) autorizza i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca;
- m) detta criteri generali per l'utilizzo delle infrastrutture al fine di coordinare l'uso degli spazi e delle risorse strumentali in modo da assicurare la loro massima produttività;
- n) approva le proposte di finanziamento correlate con lo svolgimento delle attività di competenza del Dipartimento;
- o) approva le proposte di istituzione dei corsi di perfezionamento, dei master e delle scuole di specializzazione;
- p) approva le proposte di istituzione dei dottorati di ricerca o di modifica di quelli esistenti;
- q) si esprime sulla congruità scientifica delle richieste di afferenza al Dipartimento approvandole o meno;
- r) approva i contratti e le convenzioni con enti pubblici e privati per la esecuzione di attività di natura didattica, di ricerca, di consulenza e di formazione e ogni altra attività di cui all'art. 12, comma 2, punto d) del presente Regolamento;
- s) autorizza il Direttore alla firma di accordi di servizio didattico con altri Dipartimenti dell'Ateneo, quale ente fruitore o erogatore, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del Regolamento generale di Ateneo;
- t) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
- u) propone al Consiglio di Amministrazione la eventuale costituzione delle partizioni interne di cui all'art. 27, comma 12 dello statuto;
- v) formula proposte, in conformità con la disciplina generale di Ateneo, per la costituzione di Centri interdipartimentali e di Centri interuniversitari di ricerca, di Centri interdipartimentali di servizi, di Consorzi di ricerca;

- w) decide la modalità di partecipazione all'organismo di indirizzo della Biblioteca di Area di Scienze della Formazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- z) esercita tutte le altre funzioni previste dal Regolamento del Dipartimento, dal Regolamento generale di Ateneo, dagli altri regolamenti di Roma Tre o assegnate da organi centrali di governo dell'Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a) il Direttore;
- b) i docenti appartenenti al Dipartimento;
- c) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo di ruolo in una percentuale pari al 10% dei docenti afferenti al Dipartimento (con approssimazione al valore intero più vicino o, nel caso di equidistanza, per eccesso), come previsto dall'art. 17 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
- d) rappresentanti degli studenti, nel numero previsto dall'art. 17 comma 4 del Regolamento generale di Ateneo, applicato con le modalità disposte con delibere del Senato Accademico del 19.03.2013 e del Consiglio di Amministrazione del 26.03.2013 più uno iscritto a corso di dottorato;
- e) 1 rappresentante dei docenti a contratto, senza diritto di voto;
- f) 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto;
- g) il Segretario Amministrativo, che partecipa alle sedute con voto consultivo sulle materie di propria competenza;
- h) il Segretario Didattico, che partecipa alle sedute con voto consultivo sulle materie di propria competenza;
- i) il Segretario della Ricerca, che partecipa alle sedute con voto consultivo sulle materie di propria competenza;
- l) il Direttore della Biblioteca di area di Scienze della Formazione o un suo rappresentante, con funzione consultiva sulle materie di propria competenza.

In conformità con quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento Generale di Ateneo, i docenti la cui chiamata è stata proposta dal Dipartimento vengono assegnati d'ufficio al Dipartimento stesso ed entrano a far parte del suo Consiglio.

Le procedure con cui un docente si trasferisce da uno ad altro dipartimento dell'Ateneo sono invece regolate dalle norme sulla mobilità interna.

3. Le rappresentanze di cui ai punti c), d), del comma 2 sono elette con diritto di voto limitato alla componente da rappresentare. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei componenti da designare.

4. Le votazioni per le elezioni delle rappresentanze di cui ai punti c), d), e), f) del comma 2 sono valide se vi abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto, ad eccezione di quelle relative alle rappresentanze degli studenti, per le quali il limite di partecipazione per la loro validità è fissato al 15% di tutti gli aventi diritto. Se il *quorum* richiesto non viene raggiunto, per una o più componenti, la votazione può essere ripetuta una sola volta. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti non pregiudica la validità della composizione degli organi.

5. Per le elezioni del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo spetta al medesimo personale di ruolo in servizio presso il Dipartimento fatta eccezione per il Segretario Amministrativo, per il Segretario Didattico e per il Segretario della Ricerca che godono soltanto dell'elettorato attivo. Risultano eletti coloro i quali hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso sussista una situazione di parità risulta eletta la persona appartenente al genere meno rappresentato. Le elezioni vengono indette dal Direttore con un decreto che determina il numero dei rappresentanti da eleggere, la data di scadenza per la presentazione delle candidature, la data delle elezioni nonché ogni altra indicazione resa necessaria da quanto previsto nello statuto e nei regolamenti di Ateneo.

6. Le elezioni dei rappresentanti di cui al comma 2, lettera d) si svolgono secondo le modalità previste dal Regolamento generale per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo.

7. La durata del mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo di ruolo è di tre anni. La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti è di due anni. La durata del mandato del rappresentante dei docenti a contratto è di un anno. La durata del mandato del rappresentante degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto è di un anno.

In caso di interruzione anticipata del mandato di un componente, il mandato sostitutivo dura fino alla conclusione del mandato interrotto.

Art. 14

Modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, che lo presiede. In sua assenza le riunioni del Consiglio di Dipartimento sono presiedute dal Vicedirettore vicario. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte di norma dal più anziano in ruolo tra il Segretario Amministrativo, il Segretario Didattico e il Segretario della Ricerca, oppure dalle tre figure per le materie di rispettiva competenza.

2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria almeno cinque volte l'anno. Lo stesso Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su iniziativa del Direttore o su richiesta di un quinto dei componenti. In quest'ultimo caso, il Direttore è tenuto ad effettuare la convocazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal deposito della richiesta.

3. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono valide se:

- a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza;
- b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto.

4. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 3 punto b) non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria

assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se partecipano alla seduta.

5. L'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento è stabilito dal Direttore e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Dipartimento.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo quando sia diversamente disposto dalla Legge o dai regolamenti di Ateneo. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

7. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado. Nei casi in cui il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare su questioni che riguardano il personale docente, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo di ruolo e degli studenti non hanno diritto di voto e il diritto di voto è regolato nel modo seguente:

- per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo di prima fascia;
- per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo;
- per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e i ricercatori.

8. Le mozioni d'ordine e le mozioni di rinvio sospendono la discussione, e vengono poste subito in votazione. I richiami al Regolamento e all'ordine del giorno sospendono anch'essi la discussione: ove siano fondati, il Direttore li accoglie assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta.

9. Le richieste di partecipazione a progetti, nulla osta o qualsiasi tipo di autorizzazione, devono pervenire agli uffici competenti del dipartimento al massimo entro il giorno successivo a quello della convocazione del Consiglio.

10. Alle sedute del Consiglio non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Direttore dispone l'invito e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

11. Il Direttore può indire in determinate occasioni, sulla base di precise esigenze, Consigli di Dipartimento aperti a persone estranee al corpo docente per discutere problemi che interessino il Dipartimento. In questi casi, di cui pure è redatto verbale, non sono previste né votazioni né delibere.

12. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento devono essere approvati, di norma, nella seduta immediatamente successiva e devono essere firmati dal Direttore e dall'estensore o gli estensori del verbale (il Segretario Amministrativo e/o il Segretario

Didattico e/o il Segretario della Ricerca in ragione delle materie di rispettiva competenza). I Consiglieri che chiedono che il proprio intervento venga riportato testualmente nel verbale sono tenuti a dichiararlo formalmente al Consiglio e presentare al verbalizzante nella stessa seduta il testo scritto dell'intervento. Gli originali dei verbali sono conservati a cura degli uffici amministrativi presso la sede della segreteria del Dipartimento. I verbali delle sedute, dopo la relativa approvazione, sono pubblici. Le norme per la relativa consultazione sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 15

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle funzioni di gestione del Dipartimento. Il Consiglio può altresì attribuire alla Giunta l'istruttoria di questioni la cui competenza a deliberare è del Consiglio stesso o la esecuzione di decisioni da esso assunte.
2. La Giunta dura in carica tre anni e in ogni caso fino alla cessazione della carica del Direttore. È composta da: il Direttore, il Vicedirettore vicario, due rappresentanti eletti dai professori ordinari, due rappresentanti eletti dai professori associati, due rappresentanti eletti tra i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, un rappresentante del personale tecnico e amministrativo di ruolo.
3. I docenti a cui il Direttore ha attribuito una delega specifica o un incarico speciale possono essere invitati a partecipare alla Giunta quando all'ordine del giorno vi siano questioni relative al settore di loro competenza. La loro partecipazione è limitata alle questioni di diretta competenza e non consente la espressione di alcun voto.
4. Alla Giunta prendono altresì parte, con voto consultivo sulle materie di propria competenza, il Segretario Amministrativo, il Segretario Didattico e il Segretario della Ricerca.

Art. 16

Modalità di funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Direttore, che la presiede. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte di norma dal più anziano in ruolo tra il Segretario Amministrativo, il Segretario Didattico e il Segretario della Ricerca, oppure dalle tre figure per le materie di rispettiva competenza.
2. La Giunta si riunisce in seduta ordinaria non meno di cinque volte l'anno e può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno cinque componenti. In quest'ultimo caso, il Direttore è tenuto ad effettuare la convocazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal deposito della richiesta.
3. Le sedute della Giunta sono valide se:
 - a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, contenente l'indicazione

dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza;

b) siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

4. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 3 punto b) non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza.

5. L'ordine del giorno della Giunta è stabilito dal Direttore. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno cinque componenti della Giunta.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 17

Commissione Paritetica docenti-studenti

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti rappresenta un osservatorio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti.

2. La Commissione Paritetica:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori;
- b) formula proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;
- c) formula proposte in merito agli indicatori ritenuti idonei per la valutazione dei risultati delle attività didattico- formative e di servizio agli studenti;
- d) segnala eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;
- e) si pronuncia in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative in relazione agli obiettivi formativi previsti;
- f) esprime pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
- g) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle leggi o dai regolamenti di Ateneo.

3. Gli organi collegiali competenti sono tenuti a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate dalla Commissione Paritetica.

4. La Commissione Paritetica è composta da otto membri, quattro docenti e quattro studenti di cui uno appartenente ai corsi di dottorato di ricerca. La componente dei docenti è eletta dal Consiglio di Dipartimento. La componente degli studenti è designata rispettivamente al loro interno dai rappresentanti eletti in Consiglio di Dipartimento e dai dottorandi.

5. La Commissione Paritetica elegge al suo interno il Presidente nella persona di un professore e il Vicepresidente nella persona di uno studente. La durata del mandato del Presidente di Commissione Paritetica è di tre anni. La durata del mandato del Vicepresidente di Commissione Paritetica è di due anni.

Art. 18

Modalità di funzionamento della Commissione Paritetica

1. La Commissione Paritetica è convocata dal Presidente, che la presiede. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Segretario didattico, che vi partecipa con voto consultivo.
2. La Commissione Paritetica si riunisce in seduta ordinaria almeno cinque volte l'anno. La stessa Commissione può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno tre dei componenti. In quest'ultimo caso, il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal deposito della richiesta.
3. Le sedute della Commissione sono valide se:
 - a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza;
 - b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto.
4. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 3 punto b) non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza.
5. L'ordine del giorno della Commissione Paritetica è stabilito dal Presidente. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno cinque componenti della Commissione.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 19

Partecipazione del Dipartimento alla Biblioteca d'area

1. Il Dipartimento partecipa alle attività della Biblioteca d'area di Scienze della Formazione "Angelo Broccoli", del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), nelle forme stabilite dai Regolamenti di tali strutture.

TITOLO IV

STRUTTURE E RUOLI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO

Art. 20

Organismi e strutture funzionali allo svolgimento della didattica e della ricerca

1. Presso il Dipartimento sono permanentemente istituite una Commissione di Programmazione, presieduta dal Direttore, una Commissione per la Didattica e una Commissione per la Ricerca e i Laboratori, con competenze di natura istruttoria e propositiva.

2. Il Dipartimento può istituire ulteriori commissioni permanenti e commissioni temporanee con compiti istruttori e/o propositivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio.

3. Le commissioni sono istituite con delibere del Consiglio di Dipartimento, che ne determina la composizione, i compiti e la durata. Le commissioni operano secondo le regole di convocazione e funzionamento del Consiglio stesso e secondo le eventuali ulteriori disposizioni contenute nella delibera di istituzione.

Art. 21

Ruoli funzionali allo svolgimento delle attività del Dipartimento

1. In conformità con quanto stabilito dallo statuto e dai Regolamenti di Ateneo, presso il Dipartimento operano un Segretario Amministrativo, un Segretario Didattico e un Segretario della Ricerca.

2. Il Segretario Amministrativo svolge, in generale, le seguenti funzioni: collaborazione con il Direttore, gestione amministrativa della carriera docenti, gestione amministrativo-contabile, verbalizzazione Consiglio e Giunta per le materie di propria competenza, gestione collaborazioni occasionali e continuative, contratti, accordi e convenzioni, gestione contabile progetti di ricerca, rapporti con i fornitori e ordinativi, liquidazione fatture, inventario, liquidazione compensi, missioni e rimborsi spese, tesoreria e cassa economica.

3. Il Segretario Didattico svolge, in generale, le seguenti funzioni: collaborazione con il Direttore, verbalizzazione Consiglio e Giunta per le materie di propria competenza, gestione organizzativa e procedurale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, aggiornamento sito *web* pagine didattiche, borse di collaborazione studenti, borse di studio e tutoraggio, offerta formativa, programmazione didattica annuale, *stage* e tirocini, calendario didattico esami, gestione sportello studenti.

4. Il Segretario della ricerca svolge, in generale, le seguenti funzioni: collaborazione con il Direttore, verbalizzazione Consiglio e Giunta per le materie di propria competenza, gestione progetti PRIN, FIRB, Giovani Ricercatori, gestione progetti europei, rendicontazione progetti di ricerca, aggiornamento delle pagine *web* relative alla ricerca, gestione assegni di ricerca, gestione scuole dottorali, gestione dottorati di ricerca, relazione annuale dottorato, anagrafe nazionale della ricerca, processi di valutazione della ricerca VQR, promozione e internazionalizzazione della ricerca, *fund raising*.

5. In aggiunta a quelle previste dal presente articolo, il Direttore, in relazione alle esigenze della struttura, può attribuire al Segretario Amministrativo, al Segretario Didattico e al Segretario della Ricerca eventuali ulteriori funzioni.

Art. 22

Partizioni interne

1. In ragione della complessità e della consistenza numerica delle aree culturali e scientifiche, i professori e i ricercatori che afferiscono al Dipartimento possono aderire liberamente ad una sua partizione, denominata sezione di ricerca.
2. La sezione si costituisce sulla base di un progetto che ne definisce le linee specifiche di ricerca. Il numero dei docenti che ad essa aderisce non può essere inferiore a dodici. Qualora il numero minimo dei componenti venga meno, la sezione è sciolta. Sulla base delle proposte pervenute, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione di costituire le sezioni.
3. La sezione promuove e sostiene forme di collaborazione e di coordinamento delle attività scientifiche dei suoi membri; favorisce il raccordo con altre strutture di ricerca interne ed esterne e la partecipazione a bandi di ricerca nazionali e internazionali. La sezione riferisce con periodicità triennale sulle proprie attività al Consiglio di Dipartimento. La sezione è dotata di autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti delle risorse assegnate al Dipartimento stesso o acquisite dall'esterno. La sezione elegge al proprio interno un coordinatore.

TITOLO V ORGANI PER LA DIDATTICA

Art. 23 Collegi Didattici

1. Per il coordinamento delle proprie attività didattiche, presso il Dipartimento sono istituiti i seguenti Collegi Didattici:
 - Collegio Didattico del Corso di Laurea in “Educatori di Nido e dei Servizi per l’Infanzia”, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al relativo corso di laurea. A tale Collegio sono affidate anche le competenze relative agli aspetti gestionali del preesistente assetto del corso di laurea, allorché la sua denominazione era “Educatore Professionale di Comunità”.
 - Collegio Didattico del Corso di Laurea in “Scienze dell’Educazione per Educatori e Formatori”, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al relativo corso di laurea nonché al corso di laurea in "Scienze dell'educazione in modalità prevalentemente a distanza". A tale Collegio sono affidate anche le competenze relative agli aspetti gestionali del preesistente assetto del corso di laurea, allorché la sua denominazione era “Scienze dell’Educazione” nonché del corso di laurea in “Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane” ora disattivato.
 - Collegio Didattico del Corso di Laurea in Servizio sociale e Sociologia, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al corso di Laurea in Servizio sociale e Sociologia (L 39-L 40).
 - Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Coordinatore dei Servizi Educativi e dei Servizi Sociali, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al corso di Laurea Magistrale interclasse in Coordinatore dei Servizi Educativi e dei Servizi Sociali (LM 50 e LM 87).

- Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale interclasse in Scienze Pedagogiche e Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al corso di Laurea Magistrale interclasse in Scienze Pedagogiche e Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua (LM 57 e LM 85).
- Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in "Scienze della Formazione Primaria" (LM 85bis).

2. Il Collegio Didattico è composto da:

- professori di ruolo e ricercatori che hanno chiesto di afferire e che svolgono attività didattica nell'ambito del corso di studio;
- docenti appartenenti ad altri organi collegiali che svolgono attività didattica nell'ambito del corso di studio, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto;
- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo di ruolo assegnato al Collegio Didattico individuato con modalità autonomamente definite dal personale stesso;

La eventuale presenza nel Collegio Didattico di una rappresentanza degli studenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento che ne stabilisce altresì le modalità di elezione. Possono inoltre partecipare alle riunioni del Collegio Didattico, senza diritto di voto, i docenti a contratto.

3. Il Collegio Didattico elegge al proprio interno un Coordinatore con le modalità stabilite dal regolamento elettorale. La durata in carica del Coordinatore è di tre anni. Entro trenta giorni dalla sua nomina con decreto del Direttore del Dipartimento, il Coordinatore individua un docente come Vice-Coordinatore. Anche la nomina del Vice-Coordinatore è effettuata con decreto del Direttore del Dipartimento. Nel caso di collegi didattici che prevedono diversi curricula e che aggregano più corsi di studio il Coordinatore può nominare anche due Vice-Coordinatori.

Art. 24

Compiti del Collegio Didattico

1. Il Collegio Didattico provvede all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio di propria pertinenza. Al Collegio Didattico spetta in particolare:

- a) regolamentare, esaminare e approvare i piani di studio, ivi compresi quelli comunitari e internazionali;
- b) organizzare e regolamentare i servizi di orientamento e di tutorato in sinergia con i servizi attivati a livello di Dipartimento e di Ateneo;
- c) determinare i limiti delle possibilità di immatricolazione e delle modalità di accesso;
- d) determinare i limiti delle possibilità di accesso da congedi, trasferimenti e passaggi;
- e) determinare i limiti delle possibilità di iscrizione fuori corso;
- f) coordinare l'eventuale organizzazione modulare dei corsi;
- g) stabilire la eventuale propedeuticità tra gli insegnamenti;
- h) determinare le modalità degli obblighi di frequenza delle attività didattiche;

i) definire le attività di laboratorio, le attività pratiche e di tirocinio con le relative nomine dei *tutor* interni.

2. Al Collegio Didattico compete la predisposizione della documentazione e dei materiali necessari all'accreditamento dei corsi di laurea di sua competenza. A tal fine provvede a:

- acquisire i dati messi a disposizione dall'Ufficio Statistico, dall'Ufficio Tirocini e dalle altre strutture di Ateneo;
- verificare l'efficienza nell'utilizzo del personale docente e delle strutture;
- monitorare le carriere degli studenti mediante analisi delle singole coorti sulla base di specifici indicatori di efficienza e di efficacia (es. tasso di abbandono tra primo e secondo anno, numero medio di CFU acquisiti dallo studente per anno di corso, tempo medio di durata del corso di studi, percentuale di studenti lavoratori);
- rilevare il livello di soddisfazione degli studenti frequentanti sulla base del questionario predisposto dal Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- monitorare il livello di soddisfazione dei laureati;
- monitorare i tempi di inserimento nel mondo del lavoro e gli esiti occupazionali dei laureati fino a tre anni dal conseguimento del titolo.

TITOLO VI NORME PROCEDURALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Procedure di approvazione e modifica del presente Regolamento

1. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio di Dipartimento e proposto per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico. Il Senato Accademico può rinviare la proposta, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Qualora i rilievi non vengano accolti, le norme contestate non possono essere emanate.

2. Il presente Regolamento viene emanato dal Rettore, previa deliberazione degli organi competenti adottata a maggioranza assoluta dei componenti. Il Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione.

3. La modifica del Regolamento segue le norme e le procedure previste per la sua adozione.